ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 9

Il comitato consultivo

Il comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro, e' presieduto dal presidente, che puo' delegare a tale scopo l'amministratore. Con regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, sono stabiliti:

a) il numero dei componenti e la composizione del comitato;

b) i compiti del comitato.

Versione in vigore dal 26 luglio 1994, non più in vigore dal 25 settembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-464-1994/art-9-il-comitato-consultivo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it